

COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 5 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – componente TASI – conferma aliquote per l’anno 2019

L’anno 2019 addì **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** - alle ore **21.00**
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

Preso atto che:

- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Considerato inoltre quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della legge di stabilità 2016 con la quale è stato eliminato dal campo dell'applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 56 del regolamento IUC che recita testualmente: “Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Preso atto del seguente elenco dei costi relativi ai servizi indivisibili:

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 141.616,18
- servizi socio-assistenziali € 54.840,30

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte almeno triennale;

— l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, per l'anno 2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 e in ultimo al 31/03/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

Evidenziato che la "Legge di bilancio 2019" non ha prorogato il blocco delle aliquote/agevolazioni in materia di Tributi locali;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 la seguente aliquota TASI:

- 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC confermare la quota posta a carico dell'occupante nella misura del 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e la restante quota del 90% posta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Rilevato che ai sensi del comma 3, dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444, dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, reso dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con voti 9 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2019, la seguente aliquota TASI:
 - aliquota 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
2. Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. Dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";

5. Dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

Con voti 9 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 5 del 28.2.2019 avente per oggetto:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TAS I – Conferma aliquota per l'anno 2019

La sottoscritta Vettovalli Cinzia - responsabile del Servizio Tributi del Comune di Caiolo (SO), esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.


Caiolo, li 28.2.2019

Il Responsabile del Servizio Tributi
Cinzia Vettovalli




Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data - 5 MAR. 2019 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li - 5 MAR. 2019

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.

Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li - 5 MAR. 2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

